

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA**

Il G.O. Dott. Luca Primiceri, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. OMISSIS/2014 promossa

DA

SOCIETÀ SRL (CESSIONARIA DEL CREDITO quale *pro soluto* della aspettativa di credito)

attrice

CONTRO

BANCA SPA

convenuta

Avente ad oggetto: Contratti bancari.

Conclusioni delle parti:

-. Parte attrice all'udienza del 14.12.2016 chiede e conclude come da memorie ex art. 183, 6° comma, c.p.c.;

-. Parte convenuta all'udienza del 14.12.2016 chiede e conclude come da foglio di precisazione; lette le conclusioni delle parti; esaminati gli atti e i documenti di causa;

SOCIETÀ SRL CESSIONARIA DEL CREDITO, quale cessionaria *pro soluto* della aspettativa di credito vantato da SOCIETÀ CEDENTE SRL con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in giudizio BANCA SPA al fine di sentire accertare e dichiarare la illegittimità, inefficacia e/o nullità delle condizioni *contra legem* applicate ai rapporti bancari (c/c n. OMISSIS del 25.09.1998, n. OMISSIS del 15.01.1993 e conto corrente di transito del 06.09.1996) con riferimento ad interessi anatocistici, tassi usurari, commissioni di massimo scoperto ed altri addebiti e per l'effetto condannare la banca alla restituzione delle somme di cui risulta essere creditrice.

Si costituiva in giudizio BANCA Spa la quale in via preliminare chiedeva accertarsi e dichiararsi il difetto di legittimazione attiva della attrice, trattandosi di rapporti intervenuti tra SOCIETÀ CEDENTE SRL e la BANCA, e nel merito rigettare le domande attoree in quanto infondate in fatto e diritto.

Anzitutto, non si rileva alcun difetto di legittimazione attiva di parte attrice atteso che essa risulta cessionaria *pro soluto* di SOCIETÀ CEDENTE SRL in liquidazione.

Nel merito, la domanda attorea è priva di fondamento e non può essere accolta.

È giurisprudenza costante, infatti, che il titolare di un conto bancario che agisca per la ripetizione e/o anche solo per l'accertamento di asseriti indebiti ha l'onere di allegare e provare gli elementi costitutivi dell'azione promossa e non può, quindi, limitarsi ad allegazioni generiche, in quanto ciò renderebbe l'azione meramente esplorativa.

È necessario, quindi, che il correntista indichi le poste attive e passive per le quali si assume di aver pagato importi maggiori di quelli dovuti o non dovuti affatto con la conseguenza che una contestazione generica, come nel caso de quo basata essenzialmente su una perizia di parte, comporta l'infondatezza nel merito della domanda.

Il suddetto principio costituisce costante giurisprudenza e, al riguardo, significativa è la condivisibile pronuncia della Corte d'Appello di Venezia (23.08.2013) per la quale *"il correntista che agisce per la restituzione degli interessi anatocistici, pagati o addebitati sul suo conto, ha l'onere di dimostrare l'ammontare del suo credito e deve, pertanto, depositare in causa la documentazione contabile nella specie gli estratti conti"*.

Peraltro, ad avviso di questo giudice **non è ammissibile supplire al suddetto onere attraverso la mera produzione di una perizia di parte**, né attraverso una consulenza tecnica d'ufficio, posto che tale mezzo di indagine non può essere disposto al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume.

Né la omissione di tale onere probatorio può essere sanata con l'accoglimento della richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., atteso che tale richiesta viene giustificata solo dall'impossibilità di produrre in giudizio i documenti e, quindi, *"non può essere ordinata l'esibizione di un documento di una parte o di un terzo, allorquando l'interessato può, di propria iniziativa, acquisirne una copia e produrla in causa"* (cfr. Cass., sez. I, 8.9.1999, n. 9514; Cass., sez. I, 10.1.2003, n. 149; Cass., sez. III, 6.10.2005, n. 19475).

Peraltro, la correntista non ha mai negato di aver ricevuto regolarmente gli estratti conto bancari nel corso del rapporto e, pertanto, ben avrebbe potuto produrli tempestivamente in giudizio.

Ed anche con riferimento alla richiesta ex art. 119 TUB invocata dalla attrice, ma di cui non vi è traccia, il quarto comma prevede che il cliente (o colui che, a qualsiasi titolo, gli succede) ha diritto di ottenere copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere solo negli ultimi dieci anni, risultando pertanto insufficiente per gli accertamenti del caso *de quo*;

ne discende, quindi che va escluso che possa essere accolta l'istanza ex art. 210 c.p.c. con riferimento agli estratti conto per il periodo anteriore ai dieci anni dalla richiesta ex art. 119 TUB, poiché tale norma limita la domanda agli ultimi dieci anni.

Per tali motivi, la domanda attorea, anche quindi con riferimento alla richiesta di restituzione delle somme indebitamente corrisposte, non può trovare accoglimento, posto che tra l'altro non si è mai concretizzato l'effettivo pagamento.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

PQM

Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:

- condanna parte attrice al pagamento in favore di BANCA SPA delle spese di giudizio che liquidano nella complessiva somma di E 4.835,00=, oltre accessori.

Modena, 28 luglio 2017

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS